

Milano, 02/08/2024
Prot. NPDI_DC_2024_139

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
va@PEC.mite.gov.it

E

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS PNRR-PNIEC
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

E

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

TRASMESSA A MEZZO PEC

Oggetto: [ID: 8096] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs.n.152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico avente potenza pari a 14,36 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, integrato a un sistema di accumulo da 7,2 MW da realizzarsi nel Comune di Castel Volturno (CE) in località Parco del Castello – controdeduzioni alla nota della Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza prot. 17507 del 13.6.2024.

Egregi Signori,

in riscontro alla nota della Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza prot. 17507 del 13.6.2024, fatte salve, in ogni caso, le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022 per tutte le opere in progetto, si riportano le seguenti controdeduzioni in merito all'assunto che il laghetto adiacente all'impianto sia sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla parte III del d.lgs. 42/04 in virtù dell'art. 142 c. 1 lett. b del medesimo d.lgs. 42/04.

Più in particolare, ai fini della procedura in oggetto, si intende dare evidenza che, in coerenza con quanto descritto anche nella documentazione progettuale allegata all'istanza, il bene asseritamente

indicato dalla Soprintendenza quale “lago” tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/04, è in realtà solo un piccolo bacino artificiale di raccolta dell’acqua per finalità irrigue; e che, in quanto tale, tenuto conto della sua natura, funzione nonché dimensioni, esso non può generare alcun vincolo. Conseguentemente, l’area di Progetto risulta *ex lege* idonea ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, co. 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/2021.

***1. In primo luogo, occorre evidenziare che quello che dalla Soprintendenza viene definito “*laghetto sottoposto a tutela ai sensi della parte III del d.lgs. 42/04 in virtù dell’art. 142 c. 1 lett. B*” è in realtà **una centrale irrigua denominata “MAZZAFARRO”**, una vasca di accumulo di circa 53.500 m3 gestita dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno Caserta (Fig. 3).

La vasca di accumulo si estende su una superficie di circa 21.000 m2, ha gli argini in terra dell’altezza di 5 m ed una capacità di 53.477,167 m3; tale capacità consente l’erogazione di 2.1 m3/s per 16 ore giornaliere. È dotata di un sistema di smistamento con il quale l’acqua viene avviata al sollevamento, alla caduta per gravità, o allo scarico.

La tenuta della vasca è assicurata da una guaina in gomma, ricoperta da un rivestimento in calcestruzzo. L’impianto di sollevamento con prevalenza manometrica di 65 m è costituito da otto elettropompe: due da 150 l/s, due da 350 l/s e quattro da 500 l/s (Fonte INEA Stato dell’irrigazione in Campania).

In conseguenza di ciò, viepiù in ragione del fatto che attualmente non è reperibile un elenco dei beni sottoposti a tutela della Regione Campania (per valutare se si applichino restrizioni ai sensi della parte III del D.Lgs n. 42/2004), **l’unica definizione applicabile è quella di vasca di accumulo artificiale costruita per finalità irrigue a carattere di temporaneità e non permanenza.**

2. In tal senso, in coerenza con lo Studio di Impatto Ambientale – Quadro di Riferimento programmatico va premesso che ad oggi il Piano Paesaggistico Regionale è ancora **in attesa di adozione e sua successiva approvazione** (cfr. Delibera 560 del 12/11/2019 di approvazione del Piano Preliminare). Ad ogni buon conto, nella Relazione Generale – parte prima, al capito 2.2 viene meglio identificata la definizione di lago.

Per “laghi” si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi, a carattere permanente.

Tra questi rientrano quelli naturali, naturali e artificiali; ma anche gli invasi artificiali e le acque di transizione (le acque delle lagune, dei laghi salmastri e dei laghi costieri).

In particolare, sono:

- laghi naturali: “corpi idrici” superficiali ove la massa d’acqua è contenuta naturalmente, senza arginature. Sono stati creati a seguito di eventi catastrofici occorsi in epoche

geologiche lontane (laghi tettonici e vulcanici) o in tempi relativamente recenti (laghi di frana) o per una lenta modificazione della superficie terrestre (laghi glaciali, alpini, di pianura, costieri, carsici):

- laghi naturali e artificiali: “corpi idrici” superficiali ove la massa d’acqua è contenuta con parziali/totale arginature e/o sbarramenti:
- invasi artificiali: “corpi idrici” ove la massa d’acqua è contenuta da sbarramenti realizzati a gravità, in qualsiasi materiale, sciolto/incoerente, compattato, lapideo, misto, e/o calcestruzzo anche armato, a partire dalla superficie topografica a chiusura di “morfologie negative” del rilievo favorevoli all’immagazzinamento per scopi irrigui, idroelettrici, potabili:
- acque di transizione (lagune, laghi salmastri e laghi costieri): i corpi idrici superficiali parzialmente di natura salina: originate dal mescolamento tra le acque costiere (vicinanza al mare) e le acque dolci, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce.

Per “linea di battigia” si intende il perimetro che individua il confine “del lago”, nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza a tale scopo delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti.

Ciò posto, nel preliminare del Piano Paesaggistico Regionale, ai fini della individuazione dei laghi, quali aree di tutela, sono state escluse:

- le aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri); i laghetti artificiali costruiti per finalità irrigue (la cui dimensione di progetto risulti non significativa dal punto di vista paesaggistico stante la specifica realtà paesaggistica regionale) e le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali;
- i “laghi” con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m;
- le zone di delta ed estuario, in quanto, considerate come corsi d’acqua superficiali.

È chiaro come, nel caso di specie, l’identificazione come “lago” sia stata desunta dal solo perimetro della sponda dello stesso come rappresentata sulla CTR 2011 **senza, tuttavia, tener conto della definizione di temporaneità, carattere di permanenza e l’uso per sole finalità irrigue.**

Fermo restando che l’uso per finalità irrigue è stato sopra ben definito, **in merito alla valutazione sul carattere di permanenza, si riporta di seguito un estratto delle foto aeree storiche degli ultimi dieci anni acquisite da Google Earth dalle quali si evince il carattere di non permanenza.**

NextPower Development Italia

Anche alla luce delle evidenze sotto riportate, si ritiene pertanto che la vasca di accumulo appartenente alla centrale irrigua "MAZZAFARRO" non sia identificabile come lago tutelato ai sensi della parte terza del Codice, sia per l'uso e sia per il carattere di non permanenza.



Maggio 2024 – asciutto



Luglio 2023 – parzialmente asciutto



Giugno 2022



Febbraio 2022 – asciutto



Ottobre 2019



Agosto 2017



Maggio 2017 - asciutto



Ottobre 2016



Dicembre 2015 – parzialmente asciutto



Luglio 2014

Fig. 1 – Foto aeree storiche 2024 - 2014





Fig. 2 - Centrale irrigua denominata "Mazzafarro" è gestita dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno Caserta.

3. Fermo quanto sopra descritto in ordine alla natura del "laghetto", le evidenze sopra riportate trovano riscontro anche nelle risultanze cartografiche, già agli atti, e che di seguito si riproducono.

In particolare si evidenzia che secondo la cartografia *i)* webgis del SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (fig. 3) e *ii)* l'elaborato "B3.2.7 "Identità Culturale – I Beni Paesaggistici" del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Caserta (fig. 4) **il laghetto non risulta classificato come un'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs n. 42/2004.**

Anche in forza di ciò, non è chiara, pertanto, l'assunzione da parte della Soprintendenza che il laghetto adiacente all'impianto sia sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla parte III del d.lgs. 42/04 in virtù dell'art. 142 c. 1 lett. B del medesimo d.lgs.

sitap



Fig. 3 - webgis del SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico




Fig. 5 – PUC Comune di Castel Volturno Tavola 23.D.3 – Sistema delle Protezioni e Tutele

4. In ultimo, ad ulteriore conferma della natura non vincolata del “laghetto”, si richiama anche la nota rilasciata dalla competente Soprintendenza locale di Caserta MIC_SABAP-CE_U030|31/01/2022|0001978-P (già agli atti -NPDI_CV_D055A_L2 - Nota MIC SABAP CE assenza vincoli), che, in merito alla verifica di sussistenza di vincoli o procedure di apposizione di vincoli in itinere, quanto ai vincoli di cui alla parte III del D.Lgs 42/04, non contiene alcun riferimento o richiamo all'esistenza del vincolo riferito al laghetto di cui alla parte III del d.lgs. 42/04 in virtù dell'art. 142 c. 1 lett. B.

Rif. Elaborati di progetto agli atti:

1. NPDI_CV_D055A_L2 - Nota MIC SABAP CE assenza vincoli.

In forza di tutto quanto sopra descritto, in riscontro alla nota della Soprintendenza indicata in oggetto, **si ritiene pertanto che:**

- A. la vasca di accumulo artificiale costruita per finalità irrigue a carattere di temporaneità e non permanenza non costituisca un bene tutelato ai sensi della parte III del D.Lgs n. 42/2004;
- B. e, per l'effetto, risulti confermata l'idoneità dell'area per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come individuate al comma 8, art.20, lettera c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del DL 13/2023, convertito in legge 41 del 21 aprile 2023;

e che, alla luce delle semplificazioni previste per l'autorizzazione di impianti localizzati in aree idonee dall'articolo 22, del D.Lgs. n. 199/2021, ai fini della VIA, il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica abbia carattere obbligatorio e non vincolante

In ragione di quanto sopra esposto con le presenti controdeduzioni si

chiede

al MASE di tener conto delle stesse ai fini dell'adozione del parere di propria competenza con riferimento al Progetto, con piena salvezza dei rimedi esperibili dalla Società a difesa dei propri diritti in conseguenza della nota della Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza prot. 17507 del 13.6.2024.

Distinti saluti.

NextPower Development Italia S.r.l.


Stefano Pieroni
(Legale Rappresentante)